

Emergenza sanitaria: non è infondata l'ordinanza regionale che reitera il divieto di ogni attività motoria all'aperto anche in forma individuale comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori

(T.A.R. Sicilia, sez. I, dec. 17 aprile 2020, n. 458)

Non appare infondata l'ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell' 11.04.2020, del Presidente della Regione Sicilia che reitera il divieto (*ex art. 1 co. 2 dell'ordinanza c del Presidente della Regione n. 6 del 19.03.2020*) di "... ogni attività motoria all' aperto anche in forma individuale comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori...", né si pone in contrasto con quanto previsto a livello statale poiché l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020 vieta tassativamente ai soli Sindaci di provvedere "in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1", mentre analogo, tassativo, divieto non risulta essere sancito per gli organi di livello regionale. Peraltro, gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica che sono sottesi alle ordinanze impugnate (entro cui si inscrivono i divieti e i limiti di libera circolazione cui fa riferimento parte ricorrente), appaiono prevalenti rispetto agli interessi ed alla posizione giuridica dei ricorrenti, essendo, i predetti aspetti, correlati sia alla ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica, sia all'esigenza di scoraggiare a priori, specificamente nella realtà siciliana, possibili espedienti e comportamenti elusivi della quarantena generalizzata imposta direttamente dal citato Decreto Legge.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 642 del 2020, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di genitori legali rappresentanti del figlio, minore, nato a Palermo il -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Vitrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidente Regione Siciliana non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“dell’ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell’ 11.04.2020, del Presidente della Regione Sicilia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche successivi e comunque dipendenti”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

PREMESSO che i ricorrenti richiamano, in punto di diritto:

a) gli specifici limiti, imposti dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 19/2020, alle *“misure di contenimento”* dell’epidemia COVID-19 da adottarsi in sede regionale e locale;

b) i principi recentemente affermati dal Consiglio di Stato con parere dell’8 aprile 2020 reso a seguito di nota del 7 aprile 2020 del Ministro dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’annullamento governativo straordinario dell’ordinanza contingibile e urgente n. 105 del 5 aprile 2020, emessa dal Sindaco del Comune di Messina, avente ad oggetto *“Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020. Attraversamento dello Stretto di Messina attivazione del sistema di prenotazione online www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Revoca Ordinanza Sindacale n. 80 del 26 marzo 2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle condizioni per l’attraversamento dello Stretto”*;

c) *“La ratio sottesa all’emanazione del D.L. e all’ art 3 citato ... di assicurare una «gestione unitaria» delle misure da adottare, con particolare riferimento alle prescrizioni che incidono su diritti di rango costituzionale, accentrandosi il potere di intervento in ambito statale in una prospettiva di emergenza di carattere nazionale «per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui si limitano le libertà costituzionali» (Consiglio di Stato sez. I, adunanza di sezione del 07.04.2020)”*.

CONSIDERATO che, in applicazione dei termini dilatori previsti dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., la prima Camera di consiglio utile per l’esame collegiale dell’istanza cautelare è quella del 7 maggio 2020, come da calendario;

RILEVATO che, sotto il profilo del *periculum*, i ricorrenti, nella dichiarata qualità di genitori legali rappresentanti del figlio minore, richiamano, preliminarmente, lo stesso parere di cui sopra, che è stato prontamente reso dal Consiglio di Stato, affermandovisi *“... come sia in re ipsa l’urgenza di provvedere alla tempestiva rimozione dall’ordinamento giuridico delle misure regionali o sindacali illegittime, allorché nei casi di emergenza nazionale si comprimano ulteriormente le libertà costituzionali, e dovendo necessariamente e urgentemente essere rimosse ... quanto meno per esigenze di chiarezza e univocità dei precetti cui i cittadini devono attenersi (punto 9, parere Consiglio di Stato citato)”*;

- che, nel concreto, si dolgono dell’ordinanza in epigrafe nella parte in cui:

a) reitera il divieto (ex art. 1 co. 2 dell’ordinanza c del Presidente della Regione n. 6 del 19.03.2020) di *“... ogni attività motoria all’ aperto anche in forma individuale comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori, così di fatto inibendo ai minori ogni spostamento fuori dalla propria abitazione anche solo per un breve passeggiata giornaliera nei pressi della abitazione, e quindi, nel caso di specie, anche al proprio figlio, imponendo una permanenza domiciliare assoluta tranne che non si abbia una disabilità intellettuale o relazionale (per fortuna non si ha), e consentendo anche agli animali di uscire e quindi una breve passeggiata*

sia pure per esigenze fisiologiche, ritenute evidentemente prevalenti rispetto all' esigenza fisiologica di un bambino a una breve camminata in prossimità dell' abitazione con accompagnamento di un genitore";

b) *contrasta con il "... DPCM 10.4. 2020, che invece, non vieta, ma consente per tutti e anche insieme al proprio figlio minore una breve passeggiata (attività motoria) sia pure nei pressi dell' abitazione e mantenendo la distanza di un metro" (art 1 co.1 lettera f);*

CONSIDERATO che, secondo la prospettazione dei ricorrenti:

a) *"Il danno del minore è grave perchè di fatto impedisce la libertà di movimento dal 19.03 al 03.05.2020 senza che lo stesso possa uscire da casa come fanno i cani, comprimendo così ancora più gravemente la libertà personale senza una valida ragione rispetto agli altri bambini d' Italia, con insopportabile lesione del principio di non discriminazione per abitare in territorio quale quello siciliano regolato da una normativa palesemente e immotivatamente più afflittiva";*

b) *"Risulta palese la gravità della lesione del diritto alla salute e al corretto sviluppo psicofisico già provato dal clima generale nazionale, posto che solo ai bambini (gli adulti possono uscire per la spesa, o per lavorare) per oltre 46 giorni si impedisce di muoversi anche solo con una breve passeggiata vicino casa, quando invece proprio loro per motivi di salute e di sviluppo psichico e fisico hanno bisogno di muoversi più degli altri, venendo leso proprio il diritto alla loro salute, senza che tale maggiore aggravamento del diritto alla salute possa dirsi bilanciato e ponderato, e dunque minimamente giustificato da più gravi ragioni sanitarie epidemiologiche esistenti nel territorio regionale rispetto a quelle statali, per come sopra evidenziato stante un inesistente ed escluso, e comunque non dimostrato aggravamento epidemiologico giustificativo di misure più restrittive che nel resto della nazione";*

c) *"Pertanto le maggiori misure restrittive sono abnormi e assolutamente sproporzionate, e addirittura controproducenti perchè esse sì, che mettono in concreto pericolo la tenuta fisica e psicologica del minore, provocandogli una sofferenza esistenziale, un disagio ulteriore che si allega e che si dovrebbe risparmiare, trattando il bambino siciliano allo stesso modo dei bambini del resto d' Italia, e certamente meglio degli animali che invece trovano nella normativa siciliana un inammissibile trattamento più favorevole";*

RITENUTO che la complessa vicenda sostanziale, normativa e procedimentale posta alla base delle ordinanze impugnate e le articolate censure (anche di tipo istituzionale ed ordinamentale) dedotte in ricorso, richiedono di essere adeguatamente deliberate in sede collegiale;

- che, peraltro, l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020 cit. vieta tassativamente ai soli "Sindaci" di provvedere "in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1", mentre analogo, tassativo, divieto non risulta essere sancito per gli organi di livello regionale;

- che, comunque, gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica che sono sottesi alle ordinanze impugnate (entro cui si inscrivono i divieti e i limiti di libera circolazione cui fa riferimento parte ricorrente), appaiono prevalenti rispetto agli interessi ed alla posizione giuridica dei ricorrenti, essendo, i predetti aspetti, correlati sia alla ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica, sia all'esigenza di scoraggiare a priori, specificamente nella realtà siciliana, possibili espedienti e comportamenti elusivi della quarantena generalizzata imposta direttamente dal Decreto Legge prima citato;

- che, pertanto, NON sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

OSSERVATO, infine, per completezza, che con decreto cautelare d'appello n. 1553 del 30 marzo 2020 il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato ha puntualmente osservato che "per la prima

volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo" (cfr. anche decreto cautelare di rigetto n. 122 del 7 aprile 2020 del Presidente del TAR Sardegna che respinge l'istanza cautelare interinale proposta contro ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco del Comune ossia, addirittura, a livello locale e non regionale);

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione in sede collegiale la camera di consiglio del 7 maggio 2020 .

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 16 aprile 2020.

Il Presidente
Calogero Ferlisi